



7724

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 26 giugno 1931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I^ SEZIONE PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 515

Dott. Stanislao Sibilia

Presidente

1. Dott. Giorgio Buogo

Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » Pasquale La Cava

»

N. 3338/91

3. » Umberto Papadia

»

4. » Paolino Dell'Anno

»

ha pronunciato la seguente

SENTEZA

sul ricorso proposto da

1) RABITO Vincenzo nato in Palermo il 14/1/1939

2) GRECO Salvatore nato in Palermo il 7/7/1927

3) GRECO Michele nato in Palermo il 2/5/1924

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello

di Reggio Calabria in data 6 novembre 1930

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

P/B

Dott. G. Buoro

Udito, per la parte civile, l'avv. ==

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Profo.

Gen. Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il
rifiotto dei ricorsi.

Uditi i difensori avv. Michele Sorabona, Giovanni
Aricò e Vincenzo Trantino.

Fatto

A seguito delle esplorazioni di un veicolo esplosivo tele
comandato e delle conseguenze morte di quattro persone, pre
se place il banchiere Tribunale di Palermo, fol
trovo l'innocenza del fermamento di 18 persone, avvenuti il 29.7.83,
venne instaurato procedimento penale a carico di diverse persone fra
le quali Vincenzo Raffo, Michele e Salvatore Greco, cui venne
posto carico di una serie di reati (lettere da A ad M della ciprof) con
concernenti armi, esplosivi, frange, omicidio col colpo, dai quali gli
imputati, dopo le rinviazioni ordinarie ed opere delle liste di
Amico di Galimberti in data 2 luglio 1986, della Corte
di Amico di Affitto delle indagini attive in data 16
giugno 1985, ed, a seguito di annullamento con
rimissione, della Corte di Assise di Affitto di
Catania in data 1 luglio 1985, seguente da annulla
menti con rimissione da parte di questa Suprema
Corte (sez. I in data 3 giugno 1986; Sezione Unite Penali

in data 18 febbraio 1988) venivano annulli il 21 dicembre 1988 dalle Corti di Appello di Messina "per insufficienza di prove"; formula post tratta delle II sezione di queste stesse corti il 9 gennaio 1990 con quelle "per non avere commesso il fatto" - sente l'immediata afflazione dell'art 256 della norma transitoria e del nuovo codice di procedura penale.

Con l'annunciata sentenza delle Sezioni Unite in data 18-2-1988 diveniva invece definitiva la pronuncia di colpevolezza per l'ulteriore delitto, contestato nella lettera N della rubrica, di associazione per delinquere di tipo mafioso ai sensi dell'art 416 bis comune 1° e 4° CP, le cui penne venire fissata dalla Corte di Appello di Messina nelle misure di cinque anni e dieci mesi di reclusione per Vincenzo Rabito, di anni dieci di reclusione per Salvatore Greco e di anni dodici di reclusione per Michele Greco.

La determinazione delle penne nei suddetti delitti era annullata per violazione del principio di leggibilità nei confronti di Michele Greco e per carenze di motivazione nei confronti di Vincenzo Rabito e Salvatore Greco delle II sezione di queste Supreme Corti con la già richiamata sentenza del 9 gennaio 1990.

Procedendo col resto camerale ai sensi dell'art 519 CCP (det 138)

in conseguenza del nuovo disposto da quest'ultima sentenza, il 6 novembre 1990 la Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria determinava la fine, per il delitto di cui all'art 416 bis comma 1° e 4° CP, come contestato, in otto anni di reclusione per Michele e Salvatore Greco nonché in cinque anni di reclusione per Vincenzo Rabito al quale erano state concorse le attenuanti generali (p.b. anni 5 - 1 anno per 62 bis CP).

Avressero tale determinazione senziorante, che e nelle intenze dei tre imputati sono state effettuate dichiarazioni di riaffirmo a queste Supreme Corte cui si denuncia:

- per Vincenzo Rabito: la menzione di motivazione in relazione agli artt 133 e 69 CP, affermando che la motivazione offerta era solo apparente, fondata su presupposti di fatto erronni, su premesse a posteriori e disaccordate dalla intera realtà processuale, dato che esse limitavano ad una analisi parziale delle circostanze processuali, nonostante la motivazione delle sentenze 9-1-1990 di queste corti di Cassazione di avere, annullando quelle del giudice di merito, sul punto nullo, i più inerenti sia alla formazione della fine base che alla determinazione del quantum di reclusione per le varie attenuanti generali.

per Salvatore Greco: la falsa applicazione dell'art 133 c.p.

in violazione dell'art 175 c.p.p. quale

dagli artt 511 - 5^o c. e 516 1^o in riferimento all'art 52 b

comm 183 per utilizzazione erronea di forze incerte influenzate

a fondimento finale in conseguenza a parte del procede-

mento in cui si sia formato il giudizio assolutorio e

con laddove non nel risponsumo dopo afferente la sentenza.

per Michele Greco: la violazione di legge, l'insufficienza

delle motivazioni ed il trascurate-

di fatto essendo pervenuti alla raffigurazione delle fatti

sulla base di argomenti a fondita; afferenti, puri

di riscontro processuale od ormai smarriti o su

discrezione di "fatti" prive di efficacia probatoria,

sfiora per quanto riguarda la presunta, ma insostenibile

dedizione al traffico di sostanzie stupefacenti, il punto

per petizione di principio, e ad una presunzione comunque

smarrita dei fatti.

11/10

Le sentenze imputate deve essere più sofferta alle

realtà di leggi uniti sotto un duplice profilo: quello del

rispetto dei principi enunciati nelle sentenze di con-

venzione, finché quanto stabilisce l'art 515-1^o c.p.p.,

e quello dell'edecanamento dell'obbligo delle motivazioni

sui punti investiti dall'annullo meno anche delle

carattere dell'iter belli-grammatico seguito del giudice

BB

di rinvio nel determinare la pena e, per il solo Rebito,
nel quantificare la diminuzione da applicare in conseguenza
delle irrevocabile concessione di circostanze attenuanti giuridiche.

La finita tematica ha le sue radizionali indicazioni
formate da queste due fasi arte - Ser.V - con la realizzazione
in data 9-1-1990 la quale ha riportato un'indicazione
di partecipazione ad un'associazione per delinquere obbligatoriamente
e si è dovuto del giudice del merito dare conto
delle decisione adottata attraverso la individuazione del
nuovo concettualmente sviluppato del singolo partecipe, nonché
mediante una coerente valutazione delle sue capacità
a delinquere e della prospettiva di punibilità come se
egli soltanto attraverso la motivazione, infatti, che si può
ricostruire il procedimento logico del giudice e quindi
verificare se quella globale valutazione del fatto-reato
e delle personalistiche del colpevole, secondo i parametri
indicati nell'art 133 CP, non superi i confini dell'area
delle discrezionalità ??.

Il richiamo normativo consente di fare coincidere la
verifica di legittimità secondo i due profili anzemannati
accertando se il giudice di rinvio abbia rispettato
i criteri enunciati dal sopradetto art. 133 CP nel
momento in cui ha proceduto alla individuazione
delle pena concretamente da infliggere, attraverso la
valutazione sugli aspetti essenziali della condotta

2 della personalità -

Non vi è bisogno qui di ricordare che ai sensi dell'art. 132 c.p. il potere del giudice nell'applicare la pena si deve esercitare in modo che deve essere esercitato entro i limiti cosiddetti "ad hoc" e cioè rispettando i termini insuffisantemente finali delle leggi, nel minimo e nel massimo della sanzione, per ogni fatto specifico.

Entro tale ambito il giudice può spiegare con potere facultativo ma, per non trasmodare nello ambito, deve dare concretezza attraverso le motivazioni dei criteri ad hoc e del fondamento per la loro utilizzazione nelle valutazioni, rapportati ai parametri elencati nell'art. 133 c.p., il quale nel sistema ha assunto la dimensione - fin da cui conformarsi in via generale, e non solo per le determinazioni della pena - per cui il giudice dovrà debba esercitare un potere discrezionale-

Se quel giudice infetta l'obbligo della motivazione obbligando regole dei criteri seguiti a degli elementi di fatto utilizzati, in maniera logica e senza incorrere in errori di diritto, il giudizio di sintesi che ne deriva sfugge al sindacato di mera legittimità perché traduce un apprezzamento di ricchezza di merito, escluso dalle

censurabilità di questo supremo colpev.

Nelle spese il giudice di diritti non poterà non tenere conto delle situazioni diventate definitive attraverso le pronunce delle Sezioni Unite in ordine al delitto di associazione e di quanto, sul punto, trovarsi in connessione essenziale come fatto uno specifico con la motivazione sulla quale era stato prefisso il contollo dei legittimi ; se queste penesse di fatto esse, come ricordato nelle sentenze 9-1-1990, riceva partecipazione di Rabito e Scarpin all'associazione facente capo ai fratelli Greco e dedica al traffico di sostanzie stupefacenti, risultante anche attraverso il richiamo a ben specifiche fonti di forza, ed il cui prosciugare criminoso non poterà del giudice di diritti essere rinvisto e modificato perché esaurito a quell' definizione di associazione per delinquere irrevocabilmente staggiata dalli predetti Sezioni Unite.

Seppure l'omessa contestazione ai Greco del delitto di cui all'art 416 bis - II co. - CP non abbia consentito di affermare la loro responsabilità come promotori, dirigenti od organizzatori dell'associazione, tuttavia ben potrà il giudice alimento apprezzare, nella valutazione del ruolo degli stessi esercitato in senso alle societas scelerum (e nel rispetto dei

criteri indicati dalla sentenza 9-1-1990) le posizioni di chiave dei medesimi, forzavano che, se pure non avesse raffinato quegli indici che lo fanno apparire.

La diversa e più grave contestazione di cui al pretesto secondo cui, in linea - da un lato - se ne differenziano ontologicamente perché trattasi di partecipazione ma - dall'altro lato - si distingue per il notevole spessore di personale apporto ed influenza nel contesto associativo.

Così come non sembra poter risarcire in dubio la carenza di una volontà reale, anche fatto perché non in contrasto con i criteri - non esclusivi - enunciati della sentenza 9-1-1990, e perché riconducibile a quelli enunciati nell'art 133-1° co. n° 1 e 2 CP, che tengono conto anche delle dimensioni e delle caratteristiche della specifica organizzazione in esame, rendendo evidente come la natura, l'oggetto delle condotte del singolo, partecipativa ad un'associazione per delinquere di quel tipo, la gravità del fenomeno fatto correre al corpo sociale, meno maggiore in una vasta e virulenta associazione rispetto ad altre di più modeste dimensioni e ad un basso indice di criminalità.

La utilizzazione di quei criteri, che esorbitano dalla individualizzazione delle specifiche fattispecie ammessa,

perent, siccome correttamente esercitata nell'effetto dei parametri di cui all'art 133 c.p., non consente in genere alle censure più avanzate neppure solo il profilo del vizio della motivazione, chiamandosi apparendo l'iter argomentativo seguendo con rigore le regole non superabile se non attraverso una diversa relazione dei fatti storici, gli elementi di fatto utilizzati perché considerati in pronuncia irrecabili sul punto specifico od in connessione essenziale con questo, nonché entro i limiti consentiti da una discrezionalità esercitata nuzientemente, compiuta normalmente appunto. L'altra parte anche il rifiuto delle censure giudiziarie va collegato alla disponibilità di cui all'art 133-II comma 2 c.p., il quale consente di tenere conto non solo dei precedenti penali ma anche di quelli giudiziari, ossia di quelli che non hanno trovato soluzione in un giudizio definitivamente formato, e che la citata norma indica come elementi da quali possa desumersi la capacità di delinquere del colpevole cui va commisurata la pena.

Né vale, nei confronti di Michele Greco, di richiamarsi - anche letterario - alle condizioni in cui venne tratto al momento della cattura, secondo

il riconoscere obiettive delle circostanze logistiche
delle motivazioni e delle ipervalutazione della sua figura,
non solo perché a contraddirlo tanto mi obbligherebbe
procedere ad ulteriore valutazione dei dati storici,
inammissibile in queste sede, ma anche perché
lo apprezzamento dei giudici del merito ha
riconosciuto correttamente le sue condotte ed il
suo ruolo nonché le sue capacità a distinguere
durante tutto l'arco del tempo in cui si è realizzata
quella carica amministrativa nella fase
termale, estremamente breve, e perfetto
influenzabile da plurimi fattori ai quali non sarebbe
se non quale contributo volontario abbia offerto
l'imputato, significativo di riconoscimenti, non
sarebbe indurre ad alcun concreto apprezzamento favo-
revole all'imputato in annessa dispezione
confrontanti con i dati valenziali.

I nomi di Michele e Salvatore Jecs devono
- perfatti - essere respinti perché, non essendo
verificabili i vari delitti denunciati, non
può questa Suprema Corte sostituire al giudice
di merito nelle comunicazione sanzionante.

I principi superiormente enunciati a proposito
del Greco valgono anche per il corrente Rechts
il cui ruolo nell'ambito dell'accusa - e di

"quelle" associazioni - risulta considerato alla stessa
che ben indisci si fattori attenuanti al delitto storico,
da cui si è desunto il contributo di questi aspetti
al soddisfacere, anche con riferimento al confortamento
extra processuale oltre che processuale dei limiti,
ora nel rispetto dei parametri indicati dall'art.
133 - I^o co. n° 1 e 2, II^o co. n° 2 e 3 CP, utilizzabili
nella comminazione della pena base da applicare.

Anche la entità delle dimensioni della pena per
effetto di circostanze attenuanti o di diminuenti
mentre fra i poteri discrezionali del giudice di
mento, il quale deve sul punto stare con fermezza del
suo esercizio attraverso la motivazione.

Nelle sfere, il giudice di merito ha elevato
che le attenuanti finanche, ormai irrevochabilmente
concesse, erano state inizialmente elargite in
correlazione al ben più grave delitto di frode, sicché
il fine di meglio adagiarne - attraverso esse - la
misura delle pene alla dimensione del fatto
criminoso, imponere l'attenuazione delle ratio in
rapporto al meno grave delitto associativo.

La motivazione così espressa ha una sua
responsabilità che non consente di infierire le tasse
ed è, sostanzialmente, comprovante di una
dimensione di pena che applica il criterio di

risponde fornito dell'art. 133 - 1^o c. - d. CP.

Il paragone normativo risulta osservare:
la valutazione obiettiva sul quantum delle
diminuzioni non può essere ricavata nello
ambito del sindacato esponente di questo Supersindacato.

Non potendosi tenere conto di quelle postulazioni
argomentative inherenti alla valutazione obiettiva
mentre, inimmobili in queste sede obiettivamente,
anche i 3 corsi del Re fatto dove erano cause
quintuplicata respinto.

La sufficienza dell'art 5 b) c.p. ^(dell'113^o) alla missione
dei magistrati tutta gli imputati deve fare seguito
il solidale onere delle spese del procedimento:
ognuno dei reponenti deve essere, altresì, privato
del versamento di una somma in favore della
causa delle amende, e definitivamente fissata
nella misura di lire trecentomila.

P.Q.M.

Preferita: riconosciuta la condanna: i reponenti, in solido,
il pagamento delle spese del procedimento nonché,
ciascuno, il versamento delle somme di lire
trecentomila in favore della causa delle amende.

Roma 26 giugno 1991

H Presidente

H Consiglio Estensore
Giorgio Brusco

Classificato

■ CANCELLERIA

Deposito in Cancelleria

11 23 luglio 1991